

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 33/2013

Magadino, 21 maggio 2013 / risoluzione municipale no. 599
di competenza della Commissione delle petizioni

Modifiche al Regolamento canalizzazioni

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

il Regolamento concernente la gestione delle canalizzazioni è stato approvato dal Consiglio comunale in data 14 giugno 2011 e successivamente ratificato dalla SEL con risoluzione del 6 febbraio 2012.

A distanza di un anno dalla sua approvazione, al pari degli altri Regolamenti riguardanti le tasse d'utenza, per i quali vengono presentati messaggi analoghi, si impongono alcune modifiche conseguenti a:

- richieste formulate dalla Sezione Enti locali con l'atto di ratifica;
- necessità di conformare alcune regole generali comuni ai tre regolamenti sulle tasse d'utenza quali i destinatari della tassa e il calcolo "pro-rata" per i cambi di proprietà o i nuovi abbonati;
- correzione e/o completazione di alcune norme che nell'applicazione pratica hanno presentato un qualche problema.

In allegato, quale parte integrante del presente Messaggio, è fornita la ratifica dipartimentale no. 139 - RE- 11605, del 6 febbraio 2012.

Il Regolamento approvato dal Consiglio comunale era stato redatto sulla scorta di un modello fornito dal Dipartimento del territorio e per questo - dal profilo tecnico - nella ratifica non sono state sollevate osservazioni particolari.

Le correzioni linguistiche e di testo che non implicano modifiche sostanziali, sono state eseguite "d'ufficio" e non necessitano di una specifica decisione da parte del Consiglio comunale (vedi articoli 46, 47 e 48).

L'invito a voler dare minor peso al valore di stima degli immobili allacciati, per rapporto a quello del consumo di acqua misurato con contatore, non è condiviso dal Municipio in quanto è contrario al principio discusso e concordato con Mister prezzi e sarebbe - in funzione dell'alto numero di abitazioni secondarie - lesivo per gli interessi dei domiciliati.

Di fatto, le uniche modifiche proposte riguardano aspetti finanziari legati alla tassa di allacciamento e una miglior formulazione per la tassa d'uso.

Modifiche proposte:

Art. 13: Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri (versione attuale)

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. *Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.*
2. *L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.*
3. *La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.*
4. *L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso.*
5. *Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.*
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.
Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.
6. *Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.*
7. *La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.*

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 13: Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri (nuova versione proposta)

Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1. *Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.*
2. *L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.*
3. *La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.*
4. *La tassa dovuta per l'immissione provvisoria è compresa nella tassa di allacciamento, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento.*
5. *Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.
Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.
Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.*
6. *Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione.*
7. *La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.*

Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Motivazione: nella ratifica dipartimentale si precisa che le immissioni provvisorie provenienti da cantieri devono essere trattate quali "tassa di allacciamento provvisoria" per la quale il Regolamento non definisce i limiti minimi e massimi. Il Municipio ritiene che le immissioni provvisorie possano essere fatte rientrare nella tassa di allacciamento definitiva. Praticamente inesistenti i casi in cui, già in fase di cantiere, si è in presenza di un allacciamento ai collettori fognari e dell'apposito contatore per quantificare le immissioni.

Art. 35: Tasse di allacciamento (versione attuale)

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica del fabbricato, manufatto o fondo aperto, è esigibile una tassa pari al 5% del valore di stima o in assenza di questo del valore dichiarato nella domanda di costruzione, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 6'000.00

Art. 35: Tasse di allacciamento (nuova versione proposta)

Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica del fabbricato, manufatto o fondo aperto, è esigibile una tassa pari al 5% del valore di stima o in assenza di questo del valore dichiarato nella domanda di costruzione, ritenuto un minimo di CHF 500.00 e un massimo di CHF 3'000.00, comprensivo della tassa per le immissioni provvisorie di cantiere.

Motivazioni: la tassa di allacciamento deve essere considerata quale tributo unico a copertura delle spese di collaudo, rilievo e aggiornamento dei piani tecnici sopportate dall'Amministrazione. Il massimo previsto in CHF 6'000.00 costituiva uno squilibrio fra la spesa effettivamente sostenuta e il tributo incassato, contrario quindi al principio dell'equivalenza; per questo il massimo è stato ridotto a CHF 3'000.00 ed è comprensivo delle immissioni provvisorie di cantiere.

Art. 36: Tasse d'uso (versione attuale)

1. *La tassa è imposta al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata se la vendita avviene entro la fine del mese di giugno, in caso contrario fa stato il proprietario al 1. gennaio.*
2. *Per le nuove costruzioni la tassa sarà prelevata pro rata.*
3. *Per le proprietà per piani, a partire da 5 appartamenti, dovrà obbligatoriamente essere definito un amministratore o un rappresentante legale.*
4. *Eventuali reclami sono da inoltrare, in forma scritta, al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.*
5. *Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato. In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.*
6. *Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente regolamento sono maggiorate dell'IVA.*
7. *L'ammontare della tassa viene fissato nel modo seguente:*
 - a) *L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110*

LALIA, ritenuto un importo minimo di CHF 100.00.

- b) La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
- c) La tassa consiste in un importo variabile tra CHF 0.25 CHF 0.75 per m³ di acqua potabile o industriale consumata e del supplemento di cui al capoverso d).
- d) Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra il 0.4 e il 0.9 ‰ di detto valore.
- e) Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori installati negli edifici.
- f) Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
- g) Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
- h) In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
- i) L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso

Art. 36: Tasse d'uso (nuova versione proposta)

- 1. *Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.*
- 2. *Per le proprietà per piani, a partire da 5 appartamenti, dovrà obbligatoriamente essere definito un amministratore o un rappresentante legale.*
- 3. *Eventuali reclami sono da inoltrare, in forma scritta, al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.*
- 4. *Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato. In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.*
- 5. *Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono maggiorati dell'IVA.*
- 6. *L'ammontare della tassa viene fissato nel modo seguente:*
 - a) *l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA, ritenuto un importo minimo di CHF 100.00.*
 - b) *La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio*

previsti.

- c) *La tassa consiste in una tassa base sul valore di stima dell'elemento allacciato, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ e un importo variabile tra CHF 0.25 CHF 0.75 per m3 di acqua potabile o industriale consumata.*
- d) *Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra lo 0.4 e lo 0.9 ‰ di detto valore.*
- e) *Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori installati negli edifici.*
- f) *Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).*
- g) *Per le piscine non allacciate alla rete comunale e riempite con altre fonti, se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo, è fatturato un importo variabile tra CHF 0.25 CHF 0.75 per m3 di acqua potabile o industriale consumata.*
- h) *In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".*
- i) *L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.*

Motivazioni: per un parallelismo fra i Regolamenti sulle tasse d'utenza il Municipio propone - per quanto riguarda l'intimazione delle fatture - una formulazione comune che non modifica di fatto il concetto, già presente anche nella precedente versione. E' stato pure meglio definito il concetto "pro rata" legato all'iscrizione della mutazione all'Ufficio dei Registri.

La formulazione del capoverso c) era incompleta in quanto era stato omissivo di indicare la tassa base calcolata sul valore di stima dell'elemento allacciato, ben motivata nel Messaggio municipale e nel dispositivo approvato dal Consiglio comunale.

E' stato stralciato il capoverso g) in quanto le fatturazioni avvengono sulla scorta del consumo dell'anno corrente e non precedente; lo stesso è stato sostituito con le immissioni delle piscine non allacciate alla rete idrica e riempite con fonti alternative autorizzate.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

1. Sono approvate le modifiche proposte per gli articoli 13, 35 e 36 del Regolamento canalizzazioni del Comune di Gambarogno, articolo per articolo e nel loro insieme.
2. Le modifiche al Regolamento acqua potabile entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione ed ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli